



**RIMBORSO PARZIALE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO IUC. ANNO 2019.**

Dall'1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES).

La fonte normativa del tributo è la L. 27.12.2013, n. 147 che istituisce l'imposta unica comunale (I.U.C.). Detta imposta si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Il comma 682 della norma sopra richiamata prevede che il Comune, con proprio regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplini l'applicazione del tributo in questione.

Con deliberazione consiliare del 24.3.2014 n. 34 è stato approvato il relativo regolamento di applicazione e modificato con successivi provvedimenti, da ultimo con delibera consiliare del 26.02.2019 n. 18.

L'art. 12 - commi 1 e 2 - del suddetto Regolamento prevede che il produttore di rifiuti speciali assimilati ha diritto ad una riduzione nella parte variabile del tributo qualora dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, di averli avviati al recupero. Tale riduzione sarà proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al recupero. Si specifica che per accedere al contributo, il contribuente dovrà dimostrare, nelle fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 12 del Regolamento, il raggiungimento dell'obiettivo minimale del 65% di raccolta differenziata.

La Giunta Comunale ha, pertanto, ritenuto di dare applicazione, anche con riferimento al 2019, a tale norma regolamentare, prevedendo dei rimborsi a favore dei soggetti che possiedono i requisiti previsti .

Con la deliberazione in data 28.11.2019 n. 721, sono stati fissati criteri e modalità per l'accesso a tale riduzione prevedendo, altresì, che si raggiunga la percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65% - limite minimo previsto

dall'art. 205 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norma in materia ambientale; la successiva esamina delle richieste che perverranno dagli utenti interessati e, di determinare i rimborsi da effettuare nei limiti della somma stanziata di Euro 10.000,00.

La riduzione di cui sopra è applicabile in presenza di recupero di rifiuti assimilati agli urbani effettuato con una delle seguenti modalità:

- conferimento alle piattaforme ecologiche gestite da Aprica SpA in ambito comunale site in Via Codignole, 31/G e in Via Chiappa, 24; per l'accesso alle piattaforme è necessaria l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e la regolare documentazione di accompagnamento (formulario di identificazione del rifiuto) in tre copie. Il formulario verrà completato, a cura dell'addetto, con il peso a destino, la data e la firma. Una copia è trattenuta e le altre due vengono restituite al produttore del rifiuto. Non esistono limiti quantitativi per il conferimento.
- conferimento contestuale, da parte di più soggetti, in modo predeterminato e continuativo, nel medesimo contenitore gestito da Aprica SpA: in tal caso la quantità di rifiuti imputabile a ciascuno dei soggetti conferenti verrà determinata ripartendo tra gli stessi la quantità totale, desunta dalle attestazioni rilasciate da Aprica SpA in misura proporzionale alla produzione teorica di rifiuti calcolata come sommatoria dei prodotti tra le superfici utilizzate ed i rispettivi kd. (coefficiente di produzione di rifiuti kg/mq.).

Possono essere conferiti i seguenti rifiuti: carta, cartone, plastica, legname, vetro, lattine, organico, legno, metallo individuati dai codici EER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03 (esclusi imballaggi terziari, ad es. bancali), 15.01.04, 15.01.06 (solo imballaggi in vetro misti a barattolame), 15.01.07 (solo imballaggi in vetro), 20.01.01, 20.01.02, 20.01.08, 20.01.38 (esclusi imballaggi terziari, ad es. bancali) e 20.01.40.

L'importo della riduzione spettante sarà pari ad €0,05 per ogni kg di rifiuti e verrà corrisposto sulla base della quantità dei rifiuti assimilati che, dalla documentazione presentata, risulterà avviata correttamente al recupero, indipendentemente dalla loro tipologia.

Si precisa, inoltre, che la riduzione di cui sopra sarà riconosciuta solo se risulterà uguale o maggiore di € 10,00 ed avrà come limite massimo l'importo pagato quale quota variabile.

Si allega inoltre un prospetto di esempio di calcolo.

Per ottenere l'agevolazione prevista è necessario presentare istanza al Settore Tributi, **a pena di esclusione entro la data del 1/4/2020**, utilizzando il modello "allegato A" appositamente predisposto, indicando tipologia e quantità di rifiuti e barrando la casella corrispondente alla modalità di conferimento degli stessi.

La somma stanziata dall'Amministrazione Comunale è pari ad euro 10.000,00. Nel caso in cui la somma complessiva delle riduzioni spettanti dovesse essere superiore al predetto stanziamento, si procederà a ridurre proporzionalmente i singoli importi onde ricondurli alla somma complessiva di euro 10.000,00.

Le somme spettanti verranno erogate solo se il richiedente risulterà in regola con i versamenti della Tassa Rifiuti dell'anno 2019.

Si precisa che la riduzione di cui al presente bando è cumulabile con altre riduzioni a qualsiasi titolo riconosciute sulla tassa rifiuti per l'anno 2019 fino a concorrenza dell'importo pagato quale quota variabile.

Le domande per l'ammissione alla riduzione di cui trattasi, redatte in carta semplice utilizzando esclusivamente il modello allegato in copia al presente bando, dovranno pervenire, complete della documentazione richiesta, al Comune di Brescia – Settore Tributi – Via XX Settembre, 15 – 25122 Brescia - (per informazioni: tel. 030/2977681). È possibile anche l'invio tramite email e pec (tributi@comune.brescia.it – tributi@pec.comune.brescia.it).

Brescia, 26.2.2020

Il Responsabile del Settore Tributi  
Dott. Fulvio Frattini